

I rapporti interni

La guida spetta sempre ai professionisti

Nelle decisioni della società il loro voto deve pesare per due terzi rispetto a quello degli altri soci

PAGINA A CURA DI

Angelo Busanti

Dal 21 aprile (data di entrata in vigore del decreto del ministero della Giustizia 34 dell'8 febbraio 2013, il regolamento di attuazione delle norme sulle Stp della legge 183/2011), si potrà dare vita alle nuove società tra professionisti per l'esercizio associato della libera professione sotto forma societaria, o trasformare in società le associazioni professionali esistenti. È bene ricordare, comunque, che si potrà continuare a usare la forma organizzativa dello studio professionale associato.

L'assetto

Le Stp potranno essere società di persone, società di capitali e società cooperative. Dovranno evidenziare la loro particolare natura, rispetto alle società "normali", includendo, nella ragione sociale, l'espressione «società tra professionisti».

Avremo quindi, ad esempio, la «Alfa società per azioni tra professionisti», la «Beta società a re-

sponsabilità limitata tra professionisti» e la «Gamma Snc tra professionisti di Rossi Mario e c.s.». Dalla scelta del tipo sociale, deriva l'applicazione delle norme corrispondenti, in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società, e così via. Anche la società semplice potrà dunque essere usata come Stp; anzi, se si sceglie la società di persone come forma organizzativa della società professionale, indubbiamente la società semplice appare una forma assai idonea, per la sua natura non commerciale, dovendo la Stp avere come oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci».

I soci

I soci della Stp possono essere: innanzitutto, professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è espressamente previsto che sia escluso dalla società il professionista cancellato dall'Albo); «soggetti non professionisti «per prestazioni tecniche»; la leg-

ge non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in Stp di persone, che svolga funzioni di supporto rispetto ai servizi prettamente professionali, o un socio amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio; cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso di un titolo di studio abilitante alla professione; «soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento», vale a dire soci di capitale della Stp.

Il peso nel capitale e nei voti

Sul rapporto "di forza" tra soci professionisti e soci non professionisti, la legge prescrive (articolo 10, comma 4, lettera b), che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Da questa norma sembrerebbe di capire che il requisito indispensabile della Stp

sia rappresentato dal fatto che in queste società, non si decide, al livello dei soci, se i soci professionisti non concorrono nel voto favorevole per almeno due terzi.

Ad esempio, se si hanno una Srl o una Spa con capitale suddiviso in parti uguali su tre soci (due dei quali professionisti e uno di capitale), l'obiettivo della legge si raggiunge se lo statuto consente che le decisioni dei soci siano assunte con il voto favorevole di entrambi i soci professionisti. Non parrebbe legittimo uno statuto che, invece, consentisse l'adozione delle decisioni dei soci con il voto favorevole di due soci qualsiasi (cosicché le decisioni dei soci potrebbero essere assunte con l'alleanza tra un socio professionista e un socio non professionista) o che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Da questa norma sembrerebbe non rispettato.

Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni di tutti i soci (compresi i soci finanziatori). Il venire meno di questa condizione è causa di scioglimento della società e causa di cancellazione dall'albo da parte del consiglio dell'ordine o collegio professionale. Entro il termine perentorio di sei mesi, può essere ristabilita la prevalenza dei soci professionisti.

La mappa

PROFESSIONISTI	NON PROFESSIONISTI
<p>01 CHI SONO</p> <ul style="list-style-type: none"> Professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in sezioni diverse; Cittadini di Stati dell'Unione europea che hanno un titolo di studio abilitante all'esercizio della professione 	<p>01 CHI SONO</p> <ul style="list-style-type: none"> Soggetti ammessi a partecipare alla Stp come soci, per finalità di investimento (soci finanziatori), o per prestazioni tecniche
<p>02 QUANTO PESANO</p> <p>Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni di tutti i soci (compresi i soci finanziatori). Il venire meno di questa condizione è causa di scioglimento della società e causa di cancellazione dall'albo da parte del consiglio dell'ordine o collegio professionale. Entro il termine perentorio di sei mesi, può essere ristabilita la prevalenza dei soci professionisti</p>	<p>02 I SOCI FINANZIATORI</p> <p>Per essere soci finanziatori nella Stp, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> avere i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo cui la società è iscritta; non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione, per un reato non colposo, (a meno di una riabilitazione); non essere stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari
<p>03 L'INCOMPATIBILITÀ</p> <p>Ciascun socio professionista può partecipare soltanto a una Stp. Il limite di accompagnamento al decreto attuativo resta iscritta all'ordine di appartenenza</p>	<p>03 L'INCOMPATIBILITÀ</p> <p>In base alla lettera della norma, il vincolo della partecipazione a una sola Stp vale anche per il socio finanziatore. La relazione di accompagnamento al decreto attuativo sostiene però che spetta all'interprete della norma primaria la decisione sull'applicabilità del vincolo ai soci di capitali</p>

LA STRUTTURA

1 | L'OGGETTO SOCIALE

Spazio all'esercizio di attività diversificate

Fondamentale, nella Stp, è l'oggetto sociale: la legge dispone infatti che possono assumere la qualifica di società tra professionisti «le società il cui atto costitutivo preveda (...) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci» (articolo 10, comma 4, legge 183/2011). La Stp non può dunque avere un oggetto diverso rispetto all'attività svolta dai professionisti che ne sono soci. Né è possibile che, all'oggetto professionale, sia affiancato un oggetto che non ha niente a che fare con la libera professione (a meno che si tratti di espressioni statutarie strumentali all'esercizio dell'attività professionale e ancillari rispetto a questa).

Piuttosto, l'oggetto sociale può essere monoprofessionale o multiprofessionale, in tutti i casi in cui questo è consentito: in altri termini, la Stp può aggregare professionisti iscritti a ordini diversi, con la conseguenza che la Stp ha per oggetto, in questo caso, l'esercizio di tutte le professioni esercitate dai suoi soci. Il regolamento attuativo (il Dm Giustizia 34 dell'8 febbraio

2013), all'articolo 8, comma 2, prescrive che «la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo». Di conseguenza, si sviluppano i temi disciplinari: ferma restando la responsabilità disciplinare individuale del socio professionista, secondo le regole dell'ordine al quale appartiene, la Stp risponderà disciplinarmente secondo le regole deontologiche dell'ordine cui sarà iscritta. Alla multiprofessionalità si sottraggono avvocati e notai. Per questi ultimi, la relazione accompagnatoria al Dm 34/2013 esplicita che «lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria». Quindi, se i notai non possono fare società, tanto meno si pone il problema dell'esercizio associato della professione con altri professionisti.

Per gli avvocati, la legge forense da un lato è liberale sulle associazioni professionali cui

partecipi un avvocato. Dispone infatti che l'associazione tra avvocati possa annoverare tra gli associati «anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie» da individuare «con regolamento del ministro della Giustizia» (articolo 4, comma 2, della legge forense 247/2012). Nello stesso comma, la legge afferma che «la professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti». Dall'altro lato, la legge 247/2012 (articolo 5, comma 2), delega il Governo a emanare un decreto legislativo, in base al principio che è possibile l'esercizio della professione forense in una forma societaria (società di persone, società di capitali o società cooperative), ma con la precisazione che potranno essere soci solo avvocati iscritti all'albo. È chiusa a «estranei» anche l'aggregazione tra i farmacisti: la legge 362/1991 consente che alle società tra farmacisti partecipino solo farmacisti iscritti all'albo con il requisito dell'idoneità.

Qual è il tipo societario ottimale per esercitare un'attività professionale con la struttura organizzativa di una società? La società semplice è quella che presenta la maggiore affinità con gli studi magisteriali associati e, rispetto alla società in nome collettivo (che ha una nomina pressoché identica a quella della società semplice), è senz'altro preferibile per gestire il tema del regime di responsabilità dei soci. Infatti, l'articolo 2267 del Codice civile stabilisce che delle obbligazioni sociali della società semplice rispondono anche i soci che hanno agito per conto della società, e che, salvo patto contrario (portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei) sono gravati da questa responsabilità anche gli altri soci (cioè quelli che non hanno agito in nome e per conto della società). Passando alle società di capitali, e cioè alle società i cui soci di regola non rispondono delle obbligazioni della società, la forma più usata (perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa) è

2 | L'ASSETTO

La Spa è preferibile per i grandi studi

senz'altro quella della Srl. Rispetto alla Spa, inoltre, la Srl presenta il vantaggio di essere organizzata dal legislatore in modo da conferire al singolo socio un ruolo preminente nella gestione sociale, quando invece il socio della Spa partecipa alla vita sociale in pratica solo in occasione dell'assemblea di bilancio. Sono quindi compatibili con la Srl norme statutarie che, ad esempio, attribuiscono particolari diritti al singolo socio, come diritti di veto, diritti di nomina, diritti a una non proporzionale divisione degli utili, e così via. La Spa si presenta quindi come una forma idonea per gli studi di maggiore entità, nei quali è necessaria la presenza di organi di controllo e di gestione, serve una robusta dotazione patrimoniale e c'è da gestire un frequente ricambio dei soci. C'è infine anche la possibilità di scegliere la forma societaria cooperativa, quando si intende puntare sul principio basilare della cooperazione e cioè quello di attribuire ai soci un voto ciascuno.

La Stp deve essere iscritta, come qualsiasi altra società, nel Registro delle imprese. Dato il suo particolare oggetto professionale quale espressamente individuato dai soci come «principale» nello statuto o nell'atto costitutivo della Stp. Con la possibilità, peraltro, che i professionisti non convenga un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una iscrizione plurima. Dall'iscrizione della Stp nell'ordine professionale, consegue che: il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base a questo risponde disciplinarmente; la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta; la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se è iscritto a un altro albo rispetto a quello della società) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

3 | LE ISCRIZIONI

Sezioni ad hoc in albi e registro imprese

«multiprofessionale», invece, la legge prescrive l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale quale espressamente individuato dai soci come «principale» nello statuto o nell'atto costitutivo della Stp. Con la possibilità, peraltro, che i professionisti non convenga un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una iscrizione plurima. Dall'iscrizione della Stp nell'ordine professionale, consegue che: il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base a questo risponde disciplinarmente; la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta; la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se è iscritto a un altro albo rispetto a quello della società) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

«multiprofessionale», invece, la legge prescrive l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale quale espressamente individuato dai soci come «principale» nello statuto o nell'atto costitutivo della Stp. Con la possibilità, peraltro, che i professionisti non convenga un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una iscrizione plurima. Dall'iscrizione della Stp nell'ordine professionale, consegue che: il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base a questo risponde disciplinarmente; la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta; la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se è iscritto a un altro albo rispetto a quello della società) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

«multiprofessionale», invece, la legge prescrive l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale quale espressamente individuato dai soci come «principale» nello statuto o nell'atto costitutivo della Stp. Con la possibilità, peraltro, che i professionisti non convenga un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una iscrizione plurima. Dall'iscrizione della Stp nell'ordine professionale, consegue che: il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base a questo risponde disciplinarmente; la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta; la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se è iscritto a un altro albo rispetto a quello della società) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

«multiprofessionale», invece, la legge prescrive l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale quale espressamente individuato dai soci come «principale» nello statuto o nell'atto costitutivo della Stp. Con la possibilità, peraltro, che i professionisti non convenga un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una iscrizione plurima. Dall'iscrizione della Stp nell'ordine professionale, consegue che: il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base a questo risponde disciplinarmente; la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta; la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se è iscritto a un altro albo rispetto a quello della società) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

«multiprofessionale», invece, la legge prescrive l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale quale espressamente individuato dai soci come «principale» nello statuto o nell'atto costitutivo della Stp. Con la possibilità, peraltro, che i professionisti non convenga un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una iscrizione plurima. Dall'iscrizione della Stp nell'ordine professionale, consegue che: il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base a questo risponde disciplinarmente; la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta; la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se è iscritto a un altro albo rispetto a quello della società) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

GLOSSARIO

AUSILIARI
Sono coloro ai quali può rivolgersi il socio professionista nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, per avvalersi della loro collaborazione sotto la propria direzione e responsabilità. I loro nominativi devono essere comunicati al cliente al momento del primo contatto, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.

CONFLITTO D'INTERESSE
È una delle informazioni che la società professionale, al momento del primo contatto, deve fornire al cliente, anche tramite il socio professionista. In particolare, deve essere comunicata per iscritto l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL SOCIO PROFESSIONISTA
È la responsabilità in cui possono incorrere i soci professionisti se non osservano il codice deontologico dell'ordine o collegio al quale sono iscritti.

SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE
È la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in albi professionali. Può essere costituita, indifferentemente, come società di persone, società di capitali, società cooperativa. In questo ultimo caso, però, il numero dei soci non può essere inferiore a tre. La società multidisciplinare è iscritta nell'albo o registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

SOSTITUTI
Sono i professionisti cui può rivolgersi il socio professionista durante l'espletamento di particolari attività, a seguito di sopravvenute esigenze non prevedibili. In ogni caso i nominativi degli eventuali sostituti devono essere comunicati al cliente al momento del primo contatto, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.

A CURA DI **Rossana Acerno**